



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1464 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare, di seguito denominato «codice», che, al comma 1, lettere h), i) e l), prevede i distintivi d'onore per mutilati, deceduti e feriti in servizio;

VISTI gli articoli da 862 a 866 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di seguito denominato «regolamento», e, in particolare, l'articolo 865 che prevede l'emanazione di disposizioni di dettaglio mediante decreto interministeriale;

VISTO il decreto interministeriale 20 maggio 1935 recante norme di esecuzione del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento e alla semplificazione del procedimento amministrativo per la concessione dei distintivi d'onore per mutilati, deceduti e feriti in servizio;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "lesione": l'alterazione della integrità psico-fisica della persona determinata da cause fisiche, chimiche o biologiche;
 - b) "mutilazione": la perdita anatomica o funzionale totale oppure parziale di un arto o di una parte del corpo o la sua deturpazione;
 - c) "ferita": la soluzione di continuo della cute o delle mucose o di ogni altro tessuto o organo sottostante;
 - d) "infermità": l'alterazione anatomica o funzionale a carattere permanente di tessuti, organi o apparati conseguente a qualsiasi causa fisica, chimica o biologica;

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per il coordinamento
IL CAPO DEL SERVIZIO
M. Lo 11/Cl. Francesco D'ANTONIO

c) "menomazione": la compromissione permanente dell'efficienza psico-fisica conseguente a una mutilazione, ferita, lesione o infermità.

Articolo 2

(Principi generali e competenze)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 865 del regolamento, disciplina le modalità per la concessione dei distintivi d'onore per mutilati, deceduti e feriti in servizio di cui agli articoli 862, 863 e 864 del regolamento.
2. La Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ed il Comando generale della Guardia di finanza provvedono, rispettivamente per il personale appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza, alla definizione del procedimento per la concessione dei distintivi d'onore di cui al comma 1.
3. I distintivi di cui al comma 1 sono concessi quando il decesso, la mutilazione, la ferita, la lesione o l'infermità:
 - a) sono stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio;
 - b) sono conseguenza o sono state riportati in attività di servizio nell'espletamento di specifici compiti di istituto che comportano un rischio specifico o generico aggravato, intimamente connesso alla peculiare funzione d'istituto, o, in caso di diversa funzione d'istituto, in attività di supporto in circostanze di emergenza;
 - c) presentano le caratteristiche di cui agli articoli 862, 863 e 864 del regolamento, nonché i requisiti previsti ai successivi articoli 3 e 4.

Articolo 3

(Mutilati in servizio)

1. Ai fini della concessione del distintivo d'onore per mutilati in servizio di cui all'articolo 862 del regolamento, si considerano "*con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti*" le ferite o lesioni che hanno determinato:
 - a) menomazioni dell'integrità psico-fisica previste nelle categorie della tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale;
 - b) mutilazioni valutabili in misura percentuale non inferiore al 6% della tabella di cui al decreto 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4

(Feriti in servizio)

1. Ai fini della concessione del distintivo d'onore per feriti in servizio previsto dall'articolo 864 del regolamento, le ferite o lesioni ivi indicate devono presentare una delle seguenti caratteristiche:
 - a) essere state di gravità tale da richiedere cure mediche straordinarie o rendere necessario un intervento chirurgico e aver determinato menomazioni dell'integrità psico-fisica previste nella tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle stesse;
 - b) aver determinato menomazioni dell'integrità psico-fisica previste nella tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni,



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Il Capo del Dipartimento
M.lli 14 Cl. Franco

o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l'applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale.

Articolo 5

(Procedimento per il personale in servizio)

1. Il personale in servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 862 e 864 del regolamento, presenta domanda, per il tramite del comando presso il quale presta servizio, agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. Nella domanda il militare indica specificamente la natura dell'evento dannoso alla persona, i fatti di servizio in occasione dei quali si è determinato e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio. Alla domanda il militare allega una dichiarazione sostitutiva, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che:

- a) non ha riportato condanne penali e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- b) non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

2. Il comandante/direttore dell'ente redige una relazione sulle circostanze e le modalità causa di insorgenza delle ferite o lesioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e, tenendo conto della condotta operativa e disciplinare del militare, esprime un parere circa la possibilità di accogliere l'istanza. Il comando o ente di servizio che riceve le domande provvede a inviarle all'organo sanitario di vertice della Forza armata/Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza unitamente al predetto parere, al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, alla dichiarazione di lesione traumatica in caso di menomazione conseguente a evento traumatico e a copia del documento matricolare aggiornato, nonché all'eventuale documentazione sanitaria o amministrativa prodotta dall'istante a corredo della domanda. L'organo sanitario di vertice esprime un parere tecnico per la concessione del distintivo d'onore direttamente sugli atti o, se ritenuto necessario, a seguito di visita medica delegabile anche ad altro organismo sanitario. Al termine degli accertamenti, l'organo sanitario invia gli atti al competente ufficio di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 6


(Procedimento per il personale in congedo)

1. Il personale in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 862 e 864 del regolamento, presenta la domanda agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, tramite:

- a) i Centri documentali, se trattasi di appartenenti all'Esercito italiano;
- b) i Comandi marittimi, se trattasi di ufficiali, ovvero le Capitanerie di porto, se trattasi di sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare;
- c) i Comandi di regione aerea, se trattasi di appartenenti all'Aeronautica militare;
- d) l'ultimo Comando di corpo presso il quale l'interessato ha prestato servizio, se trattasi di appartenenti all'Arma dei carabinieri;
- e) il Comando regionale competente in ragione del luogo di residenza, se trattasi di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

2. Nella domanda sono indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della menomazione. L'istante allega una dichiarazione sostitutiva, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti che:

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO



[Handwritten signature]

M_D GSGDNA REG2016 0062826 13-09-2016

Il Ministro della Difesa

ROMA 070 IPZS SPA S. COOP. 3500X00004

[Handwritten mark]

- a) non ha riportato condanne penali e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- b) non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
3. Gli enti per il cui tramite è presentata la domanda procedono all'istruttoria, inviandola all'organo sanitario di vertice della Forza armata/Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza per la redazione del parere tecnico e il successivo invio degli atti all'ufficio competente a emettere il provvedimento finale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7

(Procedimento per il personale deceduto in servizio)

1. Il distintivo d'onore di cui all'art. 863 del regolamento, è concesso ai militari deceduti in attività di servizio.
2. Il procedimento per la concessione del distintivo d'onore è avviato d'ufficio dall'ultimo ente di servizio del militare, il quale:
 - a) verifica l'esistenza di congiunti superstiti aventi diritto a fregiarsi del distintivo d'onore ai sensi dell'articolo 863 del regolamento;
 - b) acquisisce dai medesimi una dichiarazione sostitutiva, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti:
 - 1) la loro legittimazione a fregiarsi del distintivo d'onore;
 - 2) nel caso dell'orfano e del genitore, la mancanza di altri aventi diritto secondo l'ordine previsto dall'articolo 863 del regolamento;
 - 3) che non hanno riportato condanne penali e non sono stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - 4) che non sono a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
 - c) inoltra la proposta di concessione del distintivo al competente ufficio di cui all'articolo 2 comma 2, corredata della relativa documentazione.
3. La concessione del distintivo al coniuge superstite è subordinata alla condizione che, nei confronti del medesimo, non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che non sussiste una delle fattispecie di cui all'articolo 1422 del codice.
4. L'orfano primogenito o i genitori del militare deceduto in servizio possono ottenere la legittimazione a fregiarsi del distintivo se non sono incorsi in uno dei motivi previsti dall'articolo 1422 del codice.

Articolo 8

(Vittime del dovere)

1. Qualora in dipendenza delle ferite o della mutilazione che abbiano determinato una menomazione non inferiore al 6% o che abbiano determinato la morte di militari appartenenti alle Forze Armate e al Corpo della Guardia di Finanza, siano stati concessi i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, tale riconoscimento è utile ai fini alla concessione del distintivo di cui agli articoli 862, 863 ed 864 del regolamento.

Articolo 9

(Ulteriori procedure)

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

M. NO 11 CI. FR. 2010

1. Gli uffici competenti di cui all'articolo 2, comma 2, quando rilevano che sulla base della documentazione non vi sono i presupposti per la concessione del distintivo, lo comunicano al richiedente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiedente, entro i termini previsti nel citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, può presentare osservazioni scritte e, in caso di parere negativo dell'organo sanitario, avanzare istanza di ulteriore parere al Collegio medico legale di cui all'articolo 189 del codice.

2. Il Collegio medico legale effettua un nuovo esame degli atti ed esprime un parere definitivo sulla base del quale l'Amministrazione adotta il provvedimento finale.

Articolo 10
(Abrogazioni)

1. Il decreto interministeriale 20 maggio 1935, recante norme di esecuzione del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 è abrogato.

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23 GIU 2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE




IL MINISTRO DELLA DIFESA



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa
Visto n. 10343 ex articolo 5, comma 2,
D.lgs. n. 123/2011
Roma, 22-7-16

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per il
IL CAPO
M. 1° CL. Fr...



IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE
Dott. Ariello CASTIELLO

